

REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA

E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI

(CODICE FISCALE N°80213470588)

SMART CIG ZA3154204D

**CONTRATTO**

che si stipula tra il Ministero della Difesa Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti - Direzione degli Armamenti Navali (NAVARM) e la Società "ORIZZONTE SISTEMI NAVALI S.p.A." con sede legale in Genova, per la fornitura di uno studio per "l'Integrazione delle principali caratteristiche navali e dell'efficacia operativa nella fase progettazione iniziale - OEM (Operational Evaluation Model in early stage design)" FASE 2 di 2 (Lotti 1 e 2) per un importo di € 145.031,41 (euro cento-quarantacinquemilatrentuno/41), quale quota pari al 50% dell'importo complessivo, a carico dell'Amministrazione Difesa.

L'anno duemilaquindici, il giorno ventuno del mese di Dicembre in Roma, in una sala del Ministero della Difesa - (NAVARM) - (codice fiscale

n°80213470588).

Innanzi a me, Dott.ssa Livia MANISCALCO, Ufficiale Rogante del Ministero della Difesa - (NAVARM) autorizzato a ricevere gli atti di interesse dell'Amministrazione della Difesa, non assistito dai testimoni secondo quanto disposto dall'art.47 della legge 16/02/1913, n°89, come modificato dalla legge del 28/11/2005, n°246.

**SONO COMPARSI**

- la Dott.ssa Giorgia FELLI - Dirigente nel Ministero della Difesa (NAVARM) in rappresentanza dell'Amministrazione, giusta quanto risulta dal decreto della Direzione degli Armamenti Navali del 31 dicembre 2014, registrato alla Corte dei Conti in data 26 febbraio 2015;
- e per l'altra parte, che nel corso del presente contratto sarà chiamata "la Società",
- il Dott. Marco MARINOZZI, nato a Roma il 12/06/1955, in qualità di Direttore Generale della Società "ORIZZONTE SISTEMI NAVALI S.p.A." (codice fiscale n°04764891000) con sede legale in Genova, viale Brigata Bisagno 45 R - cap 16129, come risulta dalla visura camerale in data 22/09/2015 e dal verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione in data 23/12/2014.

Da tali documenti, in atti, io sottoscritto Ufficiale Rogante ho accertato la piena capacità del medesimo ad impegnare e rappresentare legalmente la Società stessa.

Detti comparenti, della cui identità e poteri, io Ufficiale Rogante sono certo, hanno richiesto la stipulazione, a mio rogito, del presente contratto in forma pubblico amministrativa elettronica.

**PREMESSO CHE**

1. - con il contratto 20186 di Repertorio in data 20/12/2012 registrato alla Ragioneria Generale dello Stato - Ufficio Centrale del Bilancio del Ministero della Difesa Reg. n°26613 in data 29/01/2013, per la fornitura dello Studio per l'integrazione delle principali caratteristiche navali e dell'efficacia operativa nella fase di progettazione iniziale (Operational Evaluation Model in early stage design - OEM)" articolato in n°2 Fasi, è stata acquisita la Fase 1 (Piano della qualità e definizione del livello di dettaglio con cui modellizzare i task navali durante la fase di Early Stage Design al fine di individuare i Key Parameters; Definizione delle specifiche del Valutatore Operativo con l'individuazione dell'approccio da seguirsi per lo sviluppo del

Valutatore Operativo; Implementazione e Raccolta risultati) ed è stata prevista la Fase n°2 in opzione (Analisi statistica e sviluppo dei modelli surrogati dei tasks navali; Sviluppo rappresentazione grafica);

2. - al termine della Fase 1, nei termini previsti all'art. 8 paragrafo 1.2. del contratto di cui al precedente punto 1, "entro e non oltre l'E.F. 2014", è stato richiesto a SEGREDIFESA con dispaccio M\_D GNAV 0026713 03-10-2014 il finanziamento per l'attivazione della "Fase 2 opzionale" del contratto stesso;

3. - in data posteriore alla scadenza indicata al precedente punto 2 SEGREDIFESA, con il foglio n°M\_D GSGDNA 0040971 05-06-2015 e successiva integrazione foglio n. M\_D GSGDNA 0042795 12-06-2015, ha dato incarico alla Direzione degli Armamenti Navali di proseguire l'attività intrapresa con il contratto di cui al punto 1 e di procedere all'acquisizione della Fase 2 dello studio;

4. - a seguito di determinazione a contrarre n°30 del 8 luglio 2015 si è decretata la prosecuzione delle attività di cui al contratto 20186 del 20 dicembre 2012, per l'acquisizione della Fase 2 (Analisi statistica e sviluppo dei modelli

surrogati dei tasks navali; Sviluppo rappresentazione grafica),

5. - lo sfasamento temporale tra le attività contrattuali riferite all'opzione non esercitata e le stesse identiche inserite nel nuovo contratto è inferiore a 12 mesi e che, in questo lasso di tempo, le condizioni economiche di riferimento non sono significativamente mutate, è stata ritenuta superflua l'esecuzione di una nuova congruità e pertanto è stata inoltrata alla Società la richiesta n° M\_D GNAV 0019357 in data 28/07/2015 unitamente al patto di integrità, per confermare la validità dell'accettazione del prezzo delle attività relative alla Fase 2 dello Studio, già a suo tempo accettate nell'ambito del contratto stesso, integrata con le modifiche introdotte dalla normativa entrata successivamente in vigore.

- La Società ha accettato tali prezzi in data 29/07/2015.

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**ARTICOLO 1 (CONDIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE)**

Per l'esecuzione del presente contratto poiché l'appalto rientra nelle ipotesi contemplate dal D.Lgs 208/2011, Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori

della difesa e sicurezza, valgono le condizioni fissate nel regolamento recante disciplina delle attività contrattuali del Ministero Della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture militari, D.P.R.13 marzo 2013 n°49 e per quanto non espressamente previsto dallo stesso si applicano le disposizioni del D.P.R. 15 novembre 2012, n°236, regolamento per gli appalti della Difesa, che, benché non allegati al presente contratto, ai sensi dell'art.99 R.C.G.S., ne costituiscono parte integrante.

**ARTICOLO 2 (RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO)**

Il Responsabile del Procedimento (RUP) è il Direttore della 1<sup>a</sup>Divisione. Ai sensi dell'Articolo 94 del D.P.R. 236/2012, il RUP nominerà il direttore dell'esecuzione del contratto "DEC" successivamente alla comunicazione dell'avvenuta approvazione del presente contratto nei modi di legge.

Ai sensi dell'Articolo 98 del D.P.R. n°236/2012, il DEC provvederà alla comunicazione di avvio dell'esecuzione del presente contratto, informandone il RUP.

### **ARTICOLO 3 (TUTELA DELLA SICUREZZA DELLO STATO)**

La fornitura oggetto del presente contratto non è soggetta a vincolo derivante da classifica di sicurezza dello Stato.

### **ARTICOLO 4 (OGGETTO)**

**4.1** La Società si impegna a fornire:

uno studio per l'integrazione delle principali caratteristiche navali e dell'efficacia operativa nella fase di progettazione iniziale - OEM (Operational Evaluation Model in early stage design)" Fase 2.

L'attività è articolata nei seguenti 2 lotti:

**Lotto 1:** Analisi statistica e sviluppo dei modelli surrogati dei tasks navali;

**Lotto 2:** Sviluppo rappresentazione grafica.

Le prestazioni dovranno corrispondere alle prescrizioni di cui alla "Appendice Tecnica" che, sottoscritta dai contraenti, costituisce parte integrante del presente contratto, al quale si allega.

**4.2** Per la tipologia delle prestazioni di cui al precedente paragrafo, di natura esclusivamente intellettuale, in conformità alle norme attualmente in vigore in materia di tutela e di sicurezza nei luoghi di lavoro D.L.vo 09.04.2008 n°81, valutata

l'assenza di interferenze, le parti ritengono di non dover procedere alla elaborazione del DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi da interferenza).

In ogni caso la Società informerà il personale in visita sul protocollo da eseguire in caso di emergenza, sugli eventuali dispositivi di protezione individuale che saranno forniti durante la visita e sulle norme di comportamento da seguire durante la permanenza del personale presso i propri stabilimenti.

#### **ARTICOLO 5 (PREZZO)**

**5.1** L'importo della fornitura a carico dell'Amministrazione Difesa, pari al 50% del valore complessivo è di € 145.031,41 (euro centotrentacinquemilatrentuno/41), di cui € 790,87 (euro settecentonovanta/87) per i costi inerenti alla sicurezza del lavoro interni alla Società, oltre € 31.906,91 (euro trentunomilanovecentosei/91) per IVA al 22%, per un totale di € 176.938,32 (euro centosettantaseimilanovecentotrentotto /32) e viene così suddiviso:

**Lotto n°1:** € 77.760,47 (euro settantasettemilasettecentosessanta/47), di cui € 395,44 (euro trecentonovantacinque/44) per i costi inerenti

alla sicurezza del lavoro interni alla Società,  
oltre € 17.107,30 (euro diciassettemila-  
centosette/30) per IVA al 22%;

**Lotto n°2: € 67.270,94** (euro sessantasettemila-  
duecentosettanta/94) di cui € 395,44 (euro  
trecentonovantacinque/44) per i costi inerenti alla  
sicurezza del lavoro interni alla Società, oltre €  
14.799,61 (euro quattordicimilasettecentonovanta-  
nove/61) per IVA al 22%.

#### **ARTICOLO 6 (CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA)**

La Società dichiara e garantisce che la fornitura  
oggetto del presente contratto è tecnologicamente  
la più adeguata ai requisiti richiesti e che i  
singoli prezzi pattuiti sono i più bassi da essa  
applicati a qualsiasi altro contraente in ambito  
nazionale ed internazionale per materiali e servizi  
di analoga qualità in caso di termini contrattuali  
e condizioni comparabili.

In caso di violazione rilevata durante il periodo  
di esecuzione del contratto, anche mediante  
controlli a campione eseguiti dall'Amministrazione  
Difesa, si obbliga a ridurre i prezzi pattuiti  
entro i limiti predetti, restituendo quanto  
eventualmente percepito in più, maggiorato degli  
interessi legali maturati dalla data di riscossione

alla data di restituzione.

Il relativo importo potrà essere dedotto dai pagamenti che l'Amministrazione debba ancora effettuare, nonché dalla cauzione fornita dalla Società a garanzia della buona esecuzione del contratto, che si intendono vincolati anche a copertura del suddetto impegno.

#### **ARTICOLO 7 (DEPOSITO CAUZIONALE)**

A garanzia delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, come specificate all'art. 123 del D.P.R. 207 del 2010, la Società ha presentato la polizza fideiussoria n°2108223 di € 7.252,00 (Euro settemiladuecentocinquantadue/00), presso la "COFACE ASSICURAZIONI (COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR S.A.)" sede di Genova - Via Roma 5/10 in data 09/12/2015, pari al 5% dell'importo contrattuale, poiché la Società è in possesso di una certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2008, come previsto dagli artt. 75, comma 7, e 113 del D.Lgs. n°163/2006.

Resta ferma la facoltà di cui al comma 4 del citato Art. 123.

La predetta Polizza sarà svincolata proporzionalmente, con le modalità di cui all'art.

113 del D.Lgs. n°163/2006, fino alla soddisfazione di tutti gli obblighi contrattuali e alla liquidazione del saldo.

**ARTICOLO 8 (TERMINI DI ADEMPIMENTO E APPRONTAMENTO ALLA VERIFICA DI CONFORMITA')**

**8.1** Le prestazioni di cui all'articolo 4 del presente contratto saranno oggetto di comunicazione di approntamento alle prove di verifica di conformità ai sensi dell'art. 113 del D.P.R. 15 novembre 2012, n°236, da parte della Società, al DEC e, per conoscenza, al RUP secondo le seguenti scadenze temporali:

- **Lotto 1:** giorni solari 240 dalla data di avvio dell'operatività del contratto;
- **Lotto 2:** giorni solari 120 a decorrere dalla data di ricezione da parte della Società, della comunicazione a cura del "DEC" dell'accettazione del lotto 1.

Qualora, per motivi dovuti a cause di forza maggiore, l'esecutore non possa procedere all'approntamento nei termini previsti, si applica l'art. 110 del D.P.R. 236/2012 cui si rinvia.

**8.1.1** La comunicazione di approntamento alla verifica di conformità da parte della Società deve espressamente contenere la dichiarazione che:

a) le prestazioni oggetto del contratto rispondono alle condizioni tecniche contrattuali ed hanno superato il collaudo interno;

b) la documentazione attestante i risultati ottenuti è a disposizione della Commissione responsabile della verifica di conformità.

**8.2** La Commissione o il soggetto che procede alla verifica di conformità indica se le prestazioni siano o meno collaudabili, ovvero, qualora sul bene che è stato oggetto della prestazione vengano comunque riscontrati difetti di lieve entità, l'organo di verifica ha facoltà di concedere un termine, non superiore alla metà del termine inizialmente previsto, entro il quale l'esecutore deve provvedere all'eliminazione del difetto. Tale termine non può essere assegnato più di una volta in relazione alla medesima prestazione.

Qualora tali difetti risultino ineliminabili l'organo di verifica determina, nel verbale, la somma che, in conseguenza dei difetti riscontrati, deve detrarsi dal credito dell'esecutore.

**8.3.** Gli esiti della verifica di conformità, dovranno essere opportunamente verbalizzati ed inoltrati alla Società, al DEC, al RUP e alla Divisione tecnica competente.

**8.4** Ai sensi dell'Articolo 4, comma 6 del D.Lgs. n°231/2002 e successive modifiche, in considerazione della complessità delle Verifiche di conformità da eseguire a cura degli Organi Tecnici dell'Amministrazione Difesa, avvalendosi della deroga espressamente prevista dal predetto Articolo 4, le parti concordano che la Verifica di Conformità dei Lotti, indicati in oggetto "ARTICOLO 4" del presente contratto, dovrà concludersi, con l'emissione del certificato di verifica di conformità entro il termine di 60 (sessanta) giorni solari dalla data del rilascio del verbale di accettazione delle prestazioni contrattuali.

**8.4.1.** La verifica di conformità sarà condotta, sulla base dei documenti indicati all'art. 315 del D.P.R. 207 del 2010, ed in particolare, secondo le "Procedure di collaudo ed Accettazione (PCA)" e sulla base degli esiti delle verifiche tecniche condotte e dei documenti contabili.

**8.4.2.** Le (PCA) saranno sottoposte dalla Società all'approvazione della 1<sup>a</sup>Divisione di NAVARM, almeno 30 giorni solari prima della data di ultimazione delle prestazioni. Ove tale termine non dovesse essere rispettato, non si procederà alla

verifica di conformità. In caso di rifiuto all'approvazione delle (PCA), le stesse dovranno essere ripresentate all'approvazione entro 15 giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione di avvenuto rifiuto.

**8.5.** Il certificato di verifica di conformità contiene gli elementi menzionati nell'art. 322 del D.P.R. 207/2010, con le precisazioni di cui al comma 2.

Qualora il certificato di verifica di conformità sia emesso dal DEC, deve essere confermato dal responsabile del procedimento.

Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione alla Società secondo quanto previsto dall'art. 323 del D.P.R. 207/2010.

**8.6.** Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese della Società. Nel caso in cui essa non ottemperi a siffatto obbligo, il DEC dispone che si provveda d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto alla Società stessa.

**8.7.** La Società entro 30 giorni solari dalla ricezione della del Certificato di conformità attestante l'avvenuta approvazione ed accettazione

dei singoli lotti, dovrà presentare a SEGREDIFESA V° Reparto, una copia in formato informatico degli stessi, corredata dei documenti previsti nell'A.T..

**8.8.** Tutte le comunicazioni da parte della Società, soggette a termini stabiliti nel presente contratto saranno effettuate, facendo fede la data di ricezione da parte dell'Amministrazione, mediante una delle seguenti modalità:

**a)** Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: navarm@postacert.difesa.it;

**b)** lettera consegnata a mano, anche a mezzo di corriere, con attestazione del giorno ed ora per ricevuta da parte dell'ufficio e della persona a cui è stata consegnata;

**c)** telefax, confermato con lettera raccomandata spedita contestualmente, prescindendosi dalla data di ricezione della stessa.

#### **ARTICOLO 9 (SUBAPPALTO)**

**9.1** È previsto il subappalto con le modalità ed i limiti indicati dell'Articolo 118 del D.Lgs. n°163/2006. Almeno (20) venti giorni solari prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni relative al contratto di subappalto, la Società dovrà presentare alla 1<sup>a</sup> Divisione di NAVARM apposita istanza contenente:

- a) il contratto di subappalto;
- b) la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione tecnici ed economici prescritti dal codice dei contratti in relazione alla prestazione subappaltata;
- c) una dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'Articolo 38 del D.Lgs. n°163/2006;
- d) una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'Articolo 2359 del Codice Civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio;
- e) una dichiarazione dalla quale risulti che non sussiste, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dal D.Lgs. n°159 del 6 settembre 2011.

**9.2** Dal contratto di subappalto dovrà risultare, a pena di nullità assoluta, che il subappaltatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n°136 del 13 agosto 2010 e successive modifiche ed integrazioni; che

l'affidatario pratica, per le prestazioni affidate in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dal contratto, con ribasso non superiore al 20% e corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. Il citato obbligo di tracciabilità grava su tutti i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi e alle forniture di cui all'oggetto contrattuale. I pagamenti ai subappaltatori saranno effettuati direttamente dalla Società, rispettando gli obblighi previsti dall'Articolo 118 del D.Lgs. n°163/2006 (trasmissione, entro 20 venti giorni solari dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, di copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dalla Società al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate).

**9.3** Le prestazioni da fornire in base al presente contratto dovranno essere, rispettivamente, espletate dalla Società contraente salvo quanto oggetto di subappalto autorizzato dall'Amministrazione.

9.4 Nei confronti dell'Amministrazione della Difesa, l'unico e diretto responsabile dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi assunti con il presente contratto rimane comunque solo la Società contraente.

9.5 In caso di accertata inosservanza delle disposizioni di cui al precedente paragrafo 9.1. il Contratto può essere risolto per inadempimento.

**ARTICOLO 10 (VARIANTI NEL CORSO DELL'ESECUZIONE CONTRATTUALE)**

10.1. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dalla Società contraente.

10.2. L'Amministrazione Difesa può ammettere variazioni al contratto qualora:

- sussistano esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- sussistano cause imprevedute e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento o intervenga la possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite. In particolare, qualora nel corso dell'esecuzione contrattuale qualche

componente non fosse più di normale produzione o fosse sostituito da altro/i similare/i con diverso P/N e/o codifica NSN, la Società presenterà una lista di possibili sostituti al responsabile del procedimento che deciderà in merito. L'eventuale codificazione dei componenti secondo la procedura Nato sarà a cura della Società senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione Difesa;

- sopravvengano eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto. In questo caso eventuali proposte di varianti o modifiche tecniche ai componenti saranno proposte al responsabile del procedimento e trattate secondo quanto previsto dalla Circolare SMM/ISN51, datata giugno 2001 e dalla successiva circolare attuativa ISN 1/05, datata marzo 2005, con l'elaborazione di apposita ECP (*Engineering Change Proposal*) da inviare alla 1<sup>a</sup> Divisione per approvazione. La lista e/o l'ECP dovrà essere presentata almeno 30 (trenta) giorni solari prima della data di presentazione alle prove di verifica di conformità.

Le suddette variazioni richieste dall'Amministrazione Difesa, in aumento o in

diminuzione rispetto alle prestazioni originariamente dedotte in contratto sono formalizzate:

- fino alla concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto, mediante sottoscrizione di un atto di sottomissione, da parte della Società, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni;

- qualora superino tale limite, mediante stipulazione di un Atto Aggiuntivo al contratto principale, previa acquisizione del consenso della Società contraente.

**10.3.** Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione Difesa, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il cinque per cento dell'importo

originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione della prestazione. Tali varianti sono approvate dal responsabile del procedimento.

**10.4** Ai sensi dell'art. 101, commi 4 e 5, del D.P.R. 236/2012, in caso di mancato accordo sulle variazioni tecniche, il contratto può essere risolto e alla Società è riconosciuto mediante verbale il corrispettivo di quanto eseguito e del materiale acquistato e non altrimenti impiegabile; in caso di mancato accordo sul prezzo delle variazioni, la Società ha ugualmente l'obbligo di eseguire le variazioni stesse e il prezzo è stabilito dall'Amministrazione alle stesse condizioni previste dal contratto, salvo contestazione da parte della Società stessa.

#### **ARTICOLO 11 (PROROGA DEI TERMINI)**

Qualora la Società, per cause ad essa non imputabili, non sia in grado di ultimare l'esecuzione delle prestazioni contrattuali nel termine stabilito in contratto, ha facoltà di richiedere la proroga di tale termine.

La richiesta di proroga deve essere formulata tempestivamente ed adeguatamente motivata nei confronti del responsabile unico del procedimento,

con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale.

**ARTICOLO 12 (SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO)**

Ai sensi dell'art. 308 del D.P.R. 207 del 2010, qualora avverse condizioni climatiche, cause di forza maggiore, o circostanze speciali, in relazione alle quali debba procedersi alla redazione di varianti in corso di esecuzione ai sensi dell'art. 311, comma 2, lettera c), del medesimo D.P.R. non prevedibili al momento della stipulazione del contratto, impediscano temporaneamente la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione, il DEC ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime, secondo le modalità precisate ai commi 4 e 5 del citato articolo 308.

Al di fuori dei casi precedenti, il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto nei limiti e con gli effetti previsti dagli articoli 159 e 160 del D.P.R. 207/2010, in quanto compatibili.

Ai sensi dell'art. 106 del D.P.R. 236/2012, sono considerate di pubblico interesse ai fini della

sospensione dell'esecuzione del contratto le esigenze operative connesse ai compiti d'istituto delle Forze Armate, e rientrano tra le circostanze speciali le esigenze connesse all'evoluzione tecnologica e alla complessità del bene in acquisizione, determinando il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che hanno determinato la sospensione dell'esecuzione del contratto.

La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto e nel caso in cui sia dovuta alla redazione di una perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre nel progetto.

Qualora la sospensione si prolunghi per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione stessa, oppure superi i sei mesi complessivi, la Società può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; qualora l'Amministrazione Difesa abbia motivo di opporsi allo scioglimento, corrisponderà alla Società i maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini

suddetti.

Al di fuori dei casi menzionati, la sospensione dell'esecuzione, per qualunque causa, non comporta la corresponsione alla Società di alcun compenso o indennizzo.

**ARTICOLO 13 (RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO DELL'AMMINISTRAZIONE)**

**13.1** In caso di risoluzione del contratto per provvedimenti di condanna o sentenze definitive comminati a carico della Società o dei propri rappresentanti, ovvero per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo nell'esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto, si applicano gli articoli 135, 136, 138, 139 e 140 del D.lgs. 163 del 2006.

**13.2** L'Amministrazione ha altresì diritto di recedere dal contratto in qualunque momento, mediante il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali acquistati, non altrimenti impiegabili dalla Società, come fatto constatare con verbale redatto in contraddittorio tra le parti, oltre al dieci per cento dell'importo residuale necessario per raggiungere i quattro quinti dell'ammontare globale del contratto. I materiali non altrimenti impiegabili dalla Società

restano acquisiti dall'Amministrazione.

#### **ARTICOLO 14 (PRIVATIVA INDUSTRIALE DI TERZI)**

La Società assume completa e diretta responsabilità dei diritti di privativa industriale e di esclusività che possano essere vantati dai terzi per le prestazioni oggetto del presente contratto, tenendo indenne l'Amministrazione Difesa da qualsiasi pretesa, azione o addebito, ai sensi dell'art. 128 del D.P.R. 236/2012.

#### **ARTICOLO 15 (CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI)**

Allo scopo di esercitare la facoltà che compete all'Amministrazione Difesa di vigilare sull'andamento della esecuzione delle prestazioni da fornire, essa può procedere a verifica di conformità nel corso dell'esecuzione contrattuale, incaricando proprio personale a tale scopo. In tal caso la Società deve essere invitata ai controlli e deve essere redatto apposito verbale. I verbali, da trasmettere al responsabile del procedimento entro quindici giorni successivi alla data dei controlli, riferiscono anche sull'andamento dell'esecuzione contrattuale e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari.

A tale scopo la Società dovrà tenere aggiornato il

piano temporale dell'impresa e comunicare tempestivamente all'Amministrazione le informazioni necessarie per l'esecuzione dei controlli.

La Società, nell'ambito di tale verifica dovrà presentare all'A.D. "DEC", per approvazione, il piano di controllo di qualità, il proprio documento di valutazione dei rischi ed il piano di sicurezza dell'impresa in oggetto.

Nel caso che i controlli risultassero impossibili per il rifiuto da parte della Società di consentirli o, comunque, di fornire le informazioni necessarie per eseguirli, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto con incameramento della cauzione per grave ritardo nell'esecuzione delle prestazioni, ai sensi dell'art 102, comma 3, del D.P.R. 236/2012.

#### **ARTICOLO 16 (CESSIONI DI CREDITO)**

Ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs 12 aprile 2006, n°163, è ammessa la cessione del credito, con le seguenti modalità:

- l'atto di cessione, redatto in forma pubblica o per scrittura privata autenticata da notaio, deve essere tempestivamente notificato alla 12<sup>a</sup> Divisione di NAVARM.

Non è consentita la cessione dell'importo di

singole fatture che comportino un frazionamento diverso rispetto a quanto sopra esposto.

Non è consentito che una singola cessione di credito sia riferita contemporaneamente a più contratti.

Le eventuali cessioni non conformi alle suddette modalità saranno rifiutate, ai sensi dell'art. 117, comma 3, del suddetto D.Lgs n°163/2006.

#### **ARTICOLO 17 (PAGAMENTI)**

**17.1.** Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità, si procederà al pagamento delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata.

La Società provvederà all'emissione delle fatture elettroniche intestate alla 12<sup>a</sup>Divisione di NAVARM. Dette fatture dovranno essere inoltrate secondo le modalità di cui al D.M. 3 aprile 2013, "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche", e corredate dal Codice Univoco Ufficio "AKNT6P".

Il "DEC" provvederà ad inviare tempestivamente alla 12<sup>a</sup>Divisione e al RUP per conoscenza, in formato elettronico, un dossier completo costituito da certificato di verifica di conformità comprensivo

di verbale di consegna, documenti di assunzione in carico di inventario ed altri documenti relativi all'esecuzione contrattuale ritenuti rilevanti ai fini della liquidazione del credito.

**17.2.** I pagamenti avverranno nel modo seguente:

- **LOTTO 1:** - 100% dopo l'emissione del certificato di verifica di conformità;
- **LOTTO 2:** - 90% dopo l'emissione del certificato di verifica di conformità;
- 10% al termine del periodo di garanzia.

Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n°231 del 2002 e successive modifiche, le parti concordano che i pagamenti saranno disposti, dalla 12<sup>a</sup> Divisione di NAVARM, entro 30 (trenta) giorni solari decorrenti dall'emissione del certificato di verifica di conformità corredato dei documenti prescritti o dalla ricezione della relativa fattura, se ad esso successiva.

Ai ritardi nei pagamenti si applicherà il saggio di interesse nella misura stabilita dall'art. 5 del citato decreto legislativo. Gli interessi di mora decorreranno dal giorno successivo alla data di scadenza del suddetto termine.

#### **ARTICOLO 18 (PENALITÀ)**

**18.1.** Ai fini dell'applicazione delle penalità i

termini di tempo, previsti al precedente articolo 8 saranno, nell'ambito di ciascun lotto, sommati e considerati come un unico termine complessivo. Qualora la Società incorra in ritardi rispetto ai suddetti termini sarà prevista per ciascun lotto una penalità pari allo 0,5% (0,5 per mille) dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo. La penalità complessiva di ciascun lotto non potrà eccedere, comunque il 10% dell'importo del lotto stesso.

**18.2.** Tutte le penalità comminate in base ai precedenti paragrafi saranno conteggiate separatamente ed addebitate cumulativamente, ma il loro ammontare complessivo non potrà superare il 10% dell'importo complessivo contrattuale.

**18.3.** Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento ha la facoltà di proporre all'organo competente la risoluzione del contratto per grave inadempimento.

**18.4.** L'eventuale domanda della Società per ottenere la disapplicazione delle penalità nelle quali fosse incorsa, dovrà essere presentata, a pena di decadenza, non oltre 30 (trenta) giorni

solari decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione via posta elettronica certificata con la quale è stata comunicata l'applicazione delle penalità. La domanda, completa degli eventuali documenti giustificativi o contenente l'espressa riserva della loro presentazione appena possibile, è indirizzata al RUP, il quale provvederà ad inoltrarla all'ufficio competente, dopo averla corredata delle proprie osservazioni.

#### **ARTICOLO 19 (REVISIONE PREZZI)**

Non è ammessa la revisione dei prezzi.

#### **ARTICOLO 20 (MODALITA' DI RISCOSSIONE)**

In base a quanto stabilito dall'art.5 del D.P.R. 20/04/94 n°367 e ai sensi dell'art 3 della Legge 13 agosto 2010 n°136, e successive modificazioni e integrazioni, i pagamenti in dipendenza del presente contratto saranno effettuati con ordine di pagamento, mediante accredito sul Conto Corrente bancario dedicato, n° 000000784180 intestato al nome della Società contraente presso la "BANCA CARIGE S.p.A." Agenzia 39 sede di Genova, Piazza delle Americhe n°1, IBAN: IT48P0617501 599000000784180 e le persone delegate ad operare su di esso sono Signori:

- Angelo FUSCO Cod. Fisc.: FSCNGL52M10B885V;

- Rosario DE GRAZIA Cod. Fisc.: DGRRRS47A01L439Y;
- Roberto BALOCCHI Cod. Fisc.: BLCRRT46C22D969I;
- Mauro SOBRINO Cod. Fisc.: SBRMRA54C03D969D;
- Francesco NOSCHESE Cod. Fisc.: NSCFNC55D08F839G.

Eventuali variazioni delle coordinate bancarie saranno comunicate tempestivamente dalla Società.

Essa dichiara di esonerare l'Amministrazione della difesa da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti nel modo sopraindicato.

#### **ARTICOLO 21 (OBBLIGHI DI TRACCIABILITA')**

La Società assume l'obbligo di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'Art.3 della legge 13 agosto 2010, n°136, e successive modificazioni e integrazioni.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo - di Roma.

#### **ARTICOLO 22 (GARANZIE)**

**22.1 Lotto 1:** non è prevista la garanzia.

**Lotto 2:** dalla data di accettazione della fornitura del lotto 2 decorre il periodo di garanzia che avrà

la durata di 365 (trecentosessantacinque) giorni solari.

**22.2.** In tale periodo la Società si impegna a fornire, a titolo gratuito, l'assistenza tecnica necessaria per l'uso del software per le finalità dell'A.D. con un apposito help desk on line come previsto da D.lgs. 2 febbraio 2002 n°24 e fino ad un massimo di 60 ore/h di intervento del proprio personale su Roma.

In tale periodo, inoltre, la Società si impegna a ripristinare o rieseguire le prestazioni, qualora sul bene oggetto della prestazione, vengano riscontrati difetti, non rilevati all'atto della verifica di conformità, tali da rendere il bene stesso inadeguato ovvero inservibile, nonostante il corretto impiego, il funzionamento normale e la costante sorveglianza.

Gli obblighi di garanzia riguarderanno anche le parti della fornitura che, pur essendo state accettate, non rispondano alle prescrizioni della documentazione tecnica, per quanto riguarda sia le materie prime sia i componenti impiegati, oppure risultino non conformi ai documenti contrattuali per difetti di lavorazione od altra causa, nonostante il corretto impiego e la costante

sorveglianza da parte dell'Amministrazione Difesa.

Le riparazioni saranno effettuate dall'Amministrazione Difesa se questa lo giudicherà preferibile per bisogni di servizio.

In tal caso l'Amministrazione Difesa. Amministrazione Difesa esigerà il rimborso delle spese fatte.

Le eventuali parti da riparare o da sostituire saranno ritirate dalla Società e restituite dalla Società stessa a sua cura e spese.

Tutte le spese derivanti dall'applicazione degli obblighi di garanzia sono a carico della Società, comprese quelle di spedizione, di montaggio e smontaggio.

Rimane stabilito che, verificandosi le circostanze di cui sopra, il periodo di garanzia si intenderà prolungato di un tempo pari a quello durante il quale la Società avrà provveduto ad eliminare gli inconvenienti in questione, decorrente dalla data di ricezione da parte della Società della comunicazione con cui verrà invitata ad eliminare l'inconveniente verificatosi, alla data di avvenuta eliminazione dell'inconveniente stesso, che risulterà da apposito verbale. te stesso, che risulterà da apposito verbale.

**ARTICOLO 23 (OSSERVANZA DELLA LEGISLAZIONE SUL LAVORO)**

**23.1.** La Società è sottoposta a tutti gli obblighi in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente e con l'applicazione delle sanzioni in essa previste.

**23.2.** In caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo disporrà il trattenimento dal certificato di pagamento dell'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva sarà disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

**23.3.** In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva relativo alla Società contraente, negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento proporrà, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del D.Lgs 163 del 2006, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non

inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

**ARTICOLO 24 (ONERI CONTRATTUALI E FISCALI)**

Sono a carico della Società, in conformità con quanto previsto dagli articoli 16-bis e 16-ter del R.D. 18 novembre 1923, n°2440, le spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione e quante altre inerenti al presente contratto, per le quali la Società è tenuta a versare sul Conto Corrente Postale intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma la somma indicata a tale titolo dall'Ufficiale Rogante, con specificazione analitica.

Il versamento della somma di cui al precedente comma, dovrà essere effettuato entro 5 (cinque) giorni solari dalla data di stipulazione del presente contratto, con la conseguenza che, in caso di ritardo, il relativo importo dovrà essere aumentato degli interessi legali decorrenti dalla data di scadenza dei cinque giorni fino alla data dell'effettivo versamento. L'attestato del versamento dovrà essere immediatamente prodotto al Ministero della Difesa - NAVARM, 11<sup>a</sup> Divisione - per essere allegato al contratto.

Le cessioni e prestazioni costituenti oggetto del

presente contratto sono soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto nella misura del 22%.

L'imposta di registro, giusta quanto disposto dall'articolo 40 del D.P.R. 26/04/1986, n°131, e successive modificazioni, è dovuta nella misura fissa di € 200,00 (euro duecento/00).

#### **ARTICOLO 25 (DOMICILIO DELLA SOCIETA')**

A tutti gli effetti del presente contratto la Società elegge domicilio in Genova (GE) - Viale Brigata Bisagno n°45R presso la propria sede legale.

#### **ARTICOLO 26 (OBBLIGHI DI CONDOTTA)**

Il contraente, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, e in aggiunta alla sottoscrizione del patto di integrità citato nelle premesse e allegato al presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16/04/2013, n°62 recante il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", ai sensi dell'art. 2 comma 3 dello stesso D.P.R.

A riguardo, si dà atto che l'Amministrazione ha trasmesso al contraente, ai sensi dell'art. 17 del

D.P.R. 62/2013, copia del Decreto stesso, per promuoverne l'integrale conoscenza. Il contraente si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione qualora richiesta.

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 62/2013 sarà sottoposta ad una valutazione caso per caso che tenga conto della gravità e della entità della medesima, comportando l'applicazione di sanzioni che vanno dalla multa sino alla risoluzione del contratto.

Qualora riscontri l'eventuale violazione, l'Amministrazione contesterà per iscritto al contraente il fatto, assegnando un congruo termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non siano presentate o non risultino accoglibili, l'Amministrazione darà applicazione alle sopra menzionate disposizioni.

#### **ARTICOLO 27 (VINCOLO CONTRATTUALE)**

Il presente contratto, mentre vincola la Società contraente fin dal momento della sua sottoscrizione, non sarà obbligatorio per l'Amministrazione Difesa se non dopo che sarà approvato nei modi di legge.

In conformità con quanto previsto all'art. 153 del

D.P.R. n°207 del 2010, l'avvio dell'esecuzione del contratto dovrà avvenire non oltre quarantacinque giorni dalla data di registrazione alla Corte dei conti del decreto di approvazione del contratto, (o non oltre quarantacinque giorni dalla data di approvazione del contratto quando la registrazione della Corte dei conti non è richiesta per legge).

Qualora l'avvio dell'esecuzione del contratto avvenga in ritardo rispetto al termine suindicato per fatto o colpa dell'Amministrazione Difesa, la Società contraente potrà chiedere di recedere dal contratto. In caso di accoglimento di tale istanza, la Società avrà diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate, purché in misura non superiore ai limiti indicati dall'articolo 305 del D.P.R. 207 del 2010. Ove l'istanza della Società non sia accolta e si proceda comunque tardivamente all'avvio dell'esecuzione del contratto, la Società avrà diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, con le modalità di calcolo stabilite all'articolo 305 citato.

La facoltà dell'Amministrazione Difesa di non accogliere l'istanza di recesso della Società non può esercitarsi, qualora il ritardo nell'avvio

dell'esecuzione del contratto superi la metà del termine utile contrattuale, o comunque sei mesi complessivi.

E richiesto, io Ufficiale Rogante ho ricevuto quest'atto del quale ho dato lettura alle parti contraenti, le quali da me interpellate lo approvano e con me lo sottoscrivono.

È scritto a macchina da persona di mia fiducia - legge 27 dicembre 1975, n°790 - in pagine n°39, e in fogli n° 20 di cui si compone fin qui.

**p. LA SOCIETA'**

***Dott. Marco MARINOZZI***

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 C.C., la Società dichiara di approvare espressamente le seguenti clausole:

ART. 6 - Clausola di Salvaguardia);

ART. 26 - (Obblighi di condotta).

**P. LA SOCIETA'**

***Dott. Marco MARINOZZI***

**P. L'AMMINISTRAZIONE DIFESA**

***Dott.ssa Giorgia FELLI***

**L'UFFICIALE ROGANTE**

***Dott.ssa Livia MANISCALCO***

## **ALLEGATO TECNICO**

### **ART. 1 ASSICURAZIONE DI QUALITÀ**

#### **1.1 ASSICURAZIONE QUALITÀ**

La Società si impegna a fornire quanto oggetto del presente contratto, tenendo attivato, presso i propri stabilimenti, per tutta la durata del contratto, un sistema di qualità rispondente alle esigenze espresse nella pubblicazione nella pubblicazione "UNI EN ISO 9001:2008".

La Società si impegna a fornire quanto oggetto del presente contratto, tenendo attivato, presso i propri stabilimenti, per tutta la durata del contratto, un sistema di qualità rispondente alle esigenze espresse nella pubblicazione nella pubblicazione "UNI EN ISO 9001:2008".

L'espletamento delle prestazioni è soggetto, inoltre, ai requisiti aggiuntivi previsti dalla normativa NATO AQAP 2110.

Gli obblighi nei confronti dell'A.D. derivanti dalla applicazione di predette norme sono riportati nella NAV-50-9999-0026-13-00B000.

La Società dichiara di ben conoscere i citati documenti e di osservare ciò che in essi è previsto.

**1.2 PIANO DELLA QUALITÀ** Per il presente contratto

vale il piano della qualità già approvato di cui al contratto 20186 citato in premessa al punto 1.

### **1.3 ATTESTATO DI CONFORMITA'**

La Società, nel presentare al collaudo le prestazioni di cui all'art.4 del presente contratto, dovrà trasmettere al "DEC", un "Attestato di Conformità" (C.o.C.), redatto secondo il modello previsto dall'annesso B-16 all'AQAP 2070, che la Società dichiara di conoscere ed accettare.

### **ARTICOLO 2 (PROPRIETA' DEL PROGETTO E REDEVANCES)**

**2.1.** La proprietà del progetto, "moduli software" sviluppati dalla Società nell'ambito della presente Ricerca, resterà di proprietà della Società stessa, che potrà liberamente utilizzare, aggiornare migliorare e commercializzare ai propri fini senza nulla dovere all'A.D. a meno di quanto previsto al successivo punto 2.2.

**2.2.** Qualora, tuttavia, nel periodo di 3650 giorni solari decorrenti dalla data di approvazione del presente contratto nei modi di legge, la Società dovesse stipulare contratti per l'utilizzo delle banche dati, dei modelli matematici e dei dati/risultati sperimentali sviluppati appositamente per le Unità Navali della MMI, di entità variabile,

per la fornitura a terzi di prestazioni direttamente derivate dal progetto oggetto del presente contratto, essa sarà obbligata a riconoscere delle "redevances" a favore dell' A.D., consistenti in una parte (calcolata in percentuale) del prezzo fatturato per la fornitura delle prestazioni.

L'ammontare delle redevances potrà variare, in relazione/proporzione alla parte del progetto utilizzata ed attuata, fino ad un massimo del 10% da applicare quando vi sia utilizzo per conto terzi delle banche dati dell'Amministrazione Difesa.

La valutazione tecnica sul progetto, al fine di stabilire quale e quanta parte ne sia stata utilizzata per effettuare le forniture a terzi, sarà effettuata dall'A.D. in contraddittorio con la Società e dovrà risultare da apposito verbale sottoscritto dalle parti.

La Società assume l'obbligo, per il periodo sopra indicato, di chiedere all'A.D. la preventiva autorizzazione allo svolgimento di trattative con terzi per la fornitura di unità identiche o derivate da quelle oggetto del presente contratto.

Tale autorizzazione potrà essere rilasciata a giudizio insindacabile dell'A.D. e subordinatamente

all'impegno e possibilità da parte della Società di mantenere gli obblighi programmati derivanti dal presente contratto.

La Società ha l'obbligo di notificare al Ministero della Difesa - NAVARM -, tramite l'Ufficio Tecnico della A.D. competente per circoscrizione territoriale, la stipulazione dei relativi contratti con terzi e la ricezione degli ordinativi, i quantitativi ed i prezzi definiti per ciascuna fornitura.

A fornitura ultimata la Società invierà al Ministero della Difesa - NAVARM, tramite l'Ufficio Tecnico della A.D. competente per circoscrizione territoriale, copia della relativa fattura. Il versamento all'A.D. delle "redevances" di cui sopra sarà effettuato dalla Società con l'osservanza di quanto segue:

**a)** - invio, entro 10 (dieci) giorni solari dall'avvenuto pagamento delle somme dovute da terzi a fronte di atti negoziali di qualsiasi natura, del conteggio effettuato per la determinazione dell'ammontare delle "redevances" all'Ufficio Tecnico della A.D. competente per circoscrizione territoriale.

L'ufficio Tecnico della A.D. competente, effettuati gli accertamenti dovuti, dovrà trasmettere la relativa documentazione alla 1<sup>a</sup>Divisione di NAVARM che a sua volta, qualora concordi sull'importo delle "redevances", dovrà inviare il tutto al Ministero della Difesa - NAVARM -, 12<sup>a</sup>Divisione. La predetta divisione inviterà la Società a versare l'importo dovuto indicando le modalità in base alle quali dovranno essere corrisposte le somme riguardanti le "redevances" stesse;

**b)** - versamento delle somme entro 10 (dieci) giorni solari dalla data di ricezione della lettera raccomandata con A.R. con cui l'A.D. comunicherà le modalità di cui al precedente punto (a);

Le somme a titolo di "redevances" , da versare come sopra indicato, dovranno essere calcolate su ogni pagamento in conto ed a saldo delle singole forniture a terzi.

In caso di ritardo sulle singole obbligazioni di cui alle precedenti lettere (a) e (b), la Società dovrà corrispondere gli interessi legali calcolati sull'ammontare delle relative "redevances" cui si riferisce l'inadempienza.

Al Contratto n° \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

## **SPECIFICA TECNICA**

**PROGETTO DI RICERCA PER LO STUDIO DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRINCIPALI  
CARATTERISTICHE NAVALI E DELL'EFFICACIA OPERATIVA NELLA FASE PROGETTUALE  
INIZIALE**

**OEM (OPERATIONAL EVALUATION MODEL IN EARLY STAGE DESIGN)**

## INDICE

	<b>Pag.</b>
<b>1. ABBREVIAZIONI E DEFINIZIONI</b> .....	<b>3</b>
<b>2. PREMESSA</b> .....	<b>3</b>
<b>3. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO</b> .....	<b>5</b>
<b>4. ASSICURAZIONE QUALITÀ E PIANO DELLA QUALITÀ'</b> .....	<b>5</b>
<b>5. SICUREZZA DEL LAVORO</b> .....	<b>6</b>
<b>6. LOTTI ACQUISITI, FASE 2:</b> .....	<b>6</b>
– <b>DEFINIZIONE DELLE SPECIFICHE DEL VALUTATORE OPERATIVO CON L'INDIVIDUAZIONE DELL'APPROCCIO DA SEGUIRSI PER LO SVILUPPO DEL VALUTATORE OPERATIVO</b> .....	<b>6</b>
<b>a. Scopo di fornitura</b> .....	<b>6</b>
– <b>IMPLEMENTAZIONE E RACCOLTA RISULTATI</b> .....	<b>7</b>
<b>a. Scopo di fornitura</b> .....	<b>7</b>
<b>7. LOTTO 1, FASE 3: ANALISI STATISTICA E SVILUPPO DEI MODELLI SURROGATI DEI TASKS NAVALI</b> .....	<b>8</b>
<b>a. Scopo di fornitura</b> .....	<b>8</b>
<b>b. Termini di adempimento</b> .....	<b>9</b>
<b>c. Pagamenti</b> .....	<b>9</b>
<b>d. Garanzia</b> .....	<b>9</b>
<b>e. Penali e riduzioni di prezzo</b> .....	<b>9</b>
<b>8. LOTTO 2, FASE 3: SVILUPPO RAPPRESENTAZIONE GRAFICA</b> .....	<b>9</b>
<b>a. Scopo di fornitura</b> .....	<b>9</b>
<b>b. Termini di adempimento</b> .....	<b>10</b>
<b>c. Pagamenti</b> .....	<b>10</b>
<b>d. Garanzia</b> .....	<b>10</b>
<b>e. Penali e riduzioni di prezzo</b> .....	<b>10</b>
<b>9. PROPRIETÀ ED USO DEL SOFTWARE</b> .....	<b>10</b>
<b>a. Proprietà</b> .....	<b>10</b>
<b>b. Uso</b> .....	<b>10</b>
<b>c. Royalties</b> .....	<b>11</b>
<b>1.</b>	

## ABBREVIAZIONI E DEFINIZIONI

AD	Amministrazione Difesa
ASUW	Anti SURface Warfare
ASW	Anti Submarine Warfare
ATI	Associazione Temporanea di Imprese
MIO	Maritime Interdiction Operation
MMI	Marina Militare Italiana
MOE	Measurement Of Effectiveness
OEM	Operational Evaluation Model
OSN	Orizzonte Sistemi Navali
RTI	Raggruppamento Temporaneo di Imprese
ST	Specifica Tecnica
TSSE	Total Ship System Engineering
WW	Whole Warship

Nella presente S.T., tranne dove espressamente e diversamente indicato, con le espressioni sotto riportate si intenderà sempre quanto di seguito specificato:

- **“T<sub>0</sub>”**: è il giorno di inizio operatività del contratto (attività di cui al Lotto 1) coincidente con il giorno successivo alla ricezione, da parte della Ditta, della comunicazione di registrazione del Contratto, ovvero della comunicazione di autorizzazione all’inizio delle attività;
- **“T<sub>1</sub>”**: è il termine ultimo per la presentazione della fornitura di cui al Lotto 1 della presente S.T.;
- **“T<sub>02</sub>”**: è il giorno di inizio operatività delle attività di cui al Lotto 2 della presente S.T., corrispondente alla data di ricezione dell’avvenuta accettazione della fornitura di cui al precedente Lotto 1;
- **“T<sub>2</sub>”**: è il termine ultimo per la presentazione della fornitura di cui al Lotto 2 della presente S.T.;
- **Ditta**: il soggetto giuridico, l’Associazione Temporanea di Imprese (A.T.I.), il Raggruppamento temporaneo di imprese (R.T.I.) od il consorzio che stipulerà con NAVARM il contratto di appalto per la fornitura delle prestazioni descritte nella presente Specifica Tecnica.

## 2. PREMESSA

L’attività di ricerca oggetto della presente Specifica Tecnica, si propone di ampliare e completare le funzionalità dell’ambiente software del progetto, sulla base delle risultanze delle prime due fasi del progetto acquisite a mezzo dei Contratti n.19720 di Rep. in data 20.12.07 e n.20186 in data 20.12.2012, entrambi di NAVARM.

L’oggetto dell’acquisizione, articolato quindi su tre contratti (19720, 20186 e quello connesso alla presente S.T.), è da intendere come sviluppo di un ambiente integrato di *Whole Warship* (WW), piattaforma e Sistema di Combattimento, che consenta all’industria nazionale ed alla Marina Militare Italiana l’applicazione dei concetti di *Total Ship System Engineering* (TSSE) definiti dal *NATO MCG/6 Specialist Team on TSSE* e ripresi nel *NATO – AVT – Exploratory*

*Team 132 – “Assessing mission effectiveness in the early stages of the warship design and procurement process”.*

Tali gruppi NATO, sopramenzionati, sono rispettivamente finalizzati:

- alla definizione procedurale di un “Processo di TSSE”;
- all’individuazione del migliore approccio metodologico/applicativo per supportare il processo di TSSE, affrontando il tema della valutazione operativa di una Nuova Unità Navale nella sua globalità (i.e.: *Whole Warship*), nella fase iniziale del processo di *Ship Design*, denominato *Early Stage Design*.

Tale fase è caratterizzata dall’individuazione delle principali caratteristiche nave (L, B, T, D, payload, etc...) che consentano di conseguire al meglio i principali compiti operativi assegnati all’unità, ottimizzando il concetto di costo-prestazione dell’Unità.

In tale quadro, è evidente la necessità di attività propedeutiche che si focalizzino nello studio, la progettazione e lo sviluppo di un applicativo per la valutazione della misura sulle prestazioni operative globali di una unità navale.

I requisiti (cosiddetto requisito dell’applicativo) considerati nella definizione delle prime due fasi del progetto e quindi introdotti anche per la presente Specifica Tecnica sono:

- a) attività navali da considerare (p. es.: *Maritime Interdiction Operation MIO – Fishing Patrol, Anti Surface Warfare ASUW, ASW, harbour protection, escort, anti-piracy, etc*) e, per ciascuna di esse, descrizione della metodologia di valutazione analitica e di simulazione;
- b) identificazione delle capacità, dei sottosistemi interessati e della relativa prestazione ai fini dell’efficacia operativa;
- c) l’architettura complessiva dello strumento;
- d) generazione dei modelli surrogati dei *task navali* con definizione dell’analisi statistica.

In conclusione, l’attività programmata ha prima definito e quindi completerà le caratteristiche dell’applicativo e permetterà di apprezzare la validità complessiva dello strumento restando disponibile per l’effettuazione di tutte le valutazioni iniziali dei futuri Programmi di acquisizione.

Il progetto dovrà essere in linea con i risultati che saranno conseguiti durante il “NATO – RTO – AVT – 132 al quale la società Orizzonte Sistemi Navali (OSN) partecipa come rappresentante dell’industria nazionale.

Tale metodologia deriva dalla necessità di valutare la configurazione costo/efficace delle nuove Unità Navali della MMI prima della loro costruzione, consentendo di eliminare gli eventuali costi derivanti dalle correzioni post-costruzione, incrementando contemporaneamente le prestazioni e riducendo il rischio derivante dall’errore umano. L’analisi accurata dei task e delle missioni citate, permetterà, infatti, di valutare anche il corrispondente grado di rischio, consentendo, sulla base dei risultati ottenuti con le simulazioni, di evitare modifiche di configurazione in fase avanzata del progetto.

Per quanto sopra, è di particolare interesse per la MMI completare il presente progetto di ricerca, il cui software finale sarà fornito dalla Ditta nel corso dell’esecuzione contrattuale. Tale tool è in grado di:

- ampliare e completare la metodologia precedentemente proposta (Fase 1 e 2 del progetto: cfr. contratti n.19720 in data 20.12.07 e n.20186 in data 20.12.2012 di NAVARM), finalizzando lo sviluppo dei modelli parametrici con relative misure di efficacia dei task navali;

- far evolvere la metodologia verso un simulatore di scenario in cui le entità coinvolte sono regolate da intelligenza artificiale.

Tale *tool* deve quindi integrare:

- i modelli di task navali in funzione dei requisiti;
- le caratteristiche geometriche principali dell'Unità con visualizzazione in CAD 3D;
- una valutazione preliminare di *Life Cycle Cost*;
- la simulazione del teatro operativo in cui l'Unità si troverà ad operare.

Nel proseguo, sarà utilizzata la seguente convenzione:

- task(s) sarà impiegato in riferimento al contributo di una singola Unità Navale;
- MOE sarà impiegata in riferimento alla valutazione della capacità operativa di una Unità navale all'interno di uno task navale.

La parte finale dello studio sarà articolata in due Lotti:

1. **Lotto 1:** Analisi statistica e sviluppo dei modelli surrogati dei tasks navali;
2. **Lotto 2:** Sviluppo rappresentazione grafica;

Come previsto da Segredifesa per i contratti stipulati nell'ambito del PNRM, la Ditta dovrà compilare, al termine di ciascun lotto, la "scheda di sintesi" annessa alla presente S.T., opportunamente compilata.

### 3. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

- Norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2008 Sistemi di Gestione della Qualità;
- AQAP 2110 NATO Quality Assurance requirements for Design, Development and Production;
- NATO MGC6\_TSSE "Focus Study - Initial TSSE framework and application".

### 4. ASSICURAZIONE QUALITÀ E PIANO DELLA QUALITÀ

Le attività relative al presente Contratto saranno svolte in regime di assicurazione di qualità AQAP 2110 o UNI EN ISO 9001:2008.

Tutte le attività saranno svolte in accordo alle procedure applicabili del "Manuale di Qualità" della Ditta, redatto in base ai requisiti delle Norme AQAP 2110 o UNI EN ISO 9001:2008.

La Ditta dovrà attenersi al "Piano della Qualità" già inviato a NAVARM – 1a Divisione, con il Contratto 20029 del 28 dicembre 2010 di NAVARM Lotto 1, aggiornato in tutte le sue parti ed adeguato alla nuova normativa, nel frattempo subentrata.

La Ditta è tenuta a mantenere aggiornato il Piano della Qualità.

Per l'approvazione degli aggiornamenti del Piano della Qualità la Ditta dovrà avvertire tempestivamente l'A.D..

Nel caso in cui vengano eseguite attività in assenza del "Piano della Qualità" validato, o in contraddizione con le prescrizioni dello stesso, l'A.D. avrà facoltà di richiedere che le stesse vengano nuovamente eseguite. Qualora la nuova esecuzione delle attività non fosse possibile, o se la Ditta si rifiutasse, l'inadempimento potrà costituire causa di risoluzione del contratto.

La Ditta dovrà inoltre fornire la lista dei nominativi dei referenti responsabili per ogni prestazione, secondo la propria organizzazione interna delle attività.

Tutte le attività di competenza della Ditta ed afferenti il presente contratto sono soggette a verifiche ispettive, e potrebbero essere soggette a controlli in corso d'opera (Audit), eseguiti dai Delegati MMI all'uopo preposti. Qualora in occasione di verifica ispettiva, venissero rilevate inadempienze o carenze della Ditta e/o di suoi sub-fornitori, nell'applicazione delle prescrizioni di Assicurazione Qualità, l'A.D. avrà facoltà ed autorità per:

richiedere la riesecuzione, parziale o totale, di controlli, collaudi e lavorazioni;

sospendere le lavorazioni.

L'interruzione delle lavorazioni verrà decretata nel caso in cui esistessero evidenze oggettive e documentate di significative e/o ricorrenti inadempienze riferite alla:

adozione di comportamenti e procedure che possano avere impatto negativo sull'efficienza e sull'efficacia del Sistema di Qualità della Ditta;

esecuzione di lavorazioni di rilevante contenuto tecnico e consistenza, non conformi a quanto riportato nel "Piano della Qualità" ed in assenza di deroghe preventivamente autorizzate da NAVARM – 1<sup>a</sup> Divisione.

Infine, nel caso in cui vengano rilevate non conformità gravi, in Fase di esecuzione lavori, tali da produrre un danno oggettivo nell'economia delle attività d'istituto dell'A.D., potrà essere proposta all'Ente Certificante competente, la sospensione o la revoca dell'Attestato di riconoscimento della qualifica o, in subordine, la sospensione dall'invito a gara, per un periodo di tempo la cui durata sarà funzione della gravità dell'inadempienza, facendo anche salve eventuali altre azioni di natura anche legale nei confronti delle Competenti Autorità.

## **5. SICUREZZA DEL LAVORO**

La Ditta dovrà rispettare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro ed in particolare dovrà attenersi a quanto previsto dal D.L. 9 aprile 2008, n. 81 – "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e successive modifiche ed integrazioni, .

Poiché le attività non saranno eseguite in luoghi appartenenti alla A.D., non è prevista la compilazione del Documento Unico di Valutazione del Rischio da Interferenza (D.U.V.R.I.).

## **6. LOTTE ACQUISITI:**

– **Definizione delle specifiche del valutatore operativo con l'individuazione dell'approccio da seguirsi per lo sviluppo del valutatore operativo**

### **a. Scopo di fornitura.**

Scopo della fornitura del presente Lotto è la redazione dei seguenti documenti:

- la lista dei requisiti dell'applicativo OEM relativo all'obiettivo da conseguire;
- specifica tecnica dell'applicativo OEM relativo all'obiettivo da conseguire;

Per i task navali identificati è individuata l'opportuna metodologia in termini di flessibilità, che consenta di ottenere una valutazione operativa di un'unità navale, tipo OPV / unità LCS, al variare:

- delle principali caratteristiche di design dell'unità navale;
- delle principali caratteristiche dei sistemi imbarcati in termini di macro prestazioni operative;
- dello scenario operativo considerato.

L'input ed una chiara direzionalità a questa attività, sarà fornita dall'attività svolta nell'ambito del gruppo NATO-AVT-RTO-Exploratory Team 132 partendo dall'attività che la Ditta sta svolgendo nell'ambito del GRANT attualmente in essere con l'office Naval Research Global (ONRG).

Sulla base dei task navali individuati e della metodologia indentificata nel corso dell'attività iniziale di tale fase, sono individuati i requisiti dell'applicativo OEM.

Lo sviluppo del requisito comprende:

- la definizione dell'obiettivo;
- lo schema concettuale;
- l'architettura funzionale;
- la specifica per ciascuna funzione e le sue interfacce input ed output;
- la definizione della interfaccia grafica utente GUI (Graphical User Interface);
- La definizione dell'analisi statistica per la generazione dei modelli surrogati dei task navali.

In particolare, il requisito non presenta le seguenti due limitazioni:

- Dipendenza da componenti software esterne con valutazione sulla necessità o meno di impiegare e mettere insieme componenti di terze parti o sviluppare moduli ad-hoc in grado di svolgere funzioni di base;
- Mancanza di ambienti interattivi per la definizione / personalizzazione di componenti e conseguente carenza di flessibilità nel definire nuovi tasks navali per cui l'applicativo OEM dovrà includere componenti in grado di supportare la modifica e lo sviluppo di modelli senza richiedere una conoscenza specifica di linguaggi di programmazione, attraverso l'uso di primitive grafiche al fine di evitare di richiedere una conoscenza precisa di dove intervenire nel codice sorgente, di quali parametri modificare, di quali parti del codice sorgente alterare per introdurre specifiche modifiche (per es. ai modelli dei tasks navali).

In questo Lotto è altresì identificato il linguaggio di programmazione che sarà utilizzato nella fase implementativa dell'applicativo e che dovrà essere quello concordato da MMI in sede di NATO AVT-ET-132.

## – Implementazione e raccolta risultati

### a. Scopo di fornitura.

Scopo della fornitura del Lotto è:

- applicativo software del valutatore operativo OEM, secondo requisiti, specifiche e linguaggio di programmazione definiti precedentemente.

Gli elementi, di cui ai Lotti precedenti, permettono uno sviluppo software dell'applicativo OEM che potrà essere impiegato:

- nell' "Early Stage design" e nelle prime fasi dello studio di fattibilità, quando sono da confrontare diverse soluzioni e si devono condurre analisi di sensitività nel caso di varianti ad una soluzione che appare promettente; i potenziali attori coinvolti in questo possibile uso sono Stato Maggiore MMI (Politica Navale e SPMM) e società di sistemistica navale;
- nel supporto alla formazione per centri accademici e di formazione della MMI;

- in ambito internazionale, quale applicazione pratica delle procedure e protocolli che saranno definiti, nel corso dei prossimi anni, all'interno dei due gruppi NATO, precedentemente elencati.

Tale *tool* integra, quindi:

- i modelli di task navali in funzione dei requisiti (velocità massima, autonomia, etc.);
- le caratteristiche geometriche principali dell'Unità (L, B, T, Cx, etc.) con visualizzazione in CAD 3D;
- una valutazione preliminare di Life Cycle Cost;
- la simulazione del teatro operativo in cui l'Unità si troverà ad operare.

## 7. **LOTTO 1: Analisi statistica e sviluppo dei modelli surrogati dei tasks navali**

### a. **Scopo di fornitura.**

Lo Scopo della fornitura del Lotto 1 è:

- un report con la descrizione dell'analisi statica e implementazione dei modelli surrogati sviluppati all'interno del software fornito alla MMI.

Uno specifico modulo dell'applicativo sarà caratterizzato dall'elaborazione statistica delle simulazioni effettuate per le attività navali prese a riferimento. Tale analisi statistica consentirà di individuare i parametri più significativi per singolo task navale. Tale informazioni sarà utilizzata per la generazione di modelli operativi surrogati che avranno il fine di linkare le principali caratteristiche nave di design con parametri utilizzati per la valutazione operativa.

L'obiettivo sarà quello di ricavare modelli di regressione dei task navali caratterizzati dal migliore rapporto tra accuratezza e semplicità al fine di garantire un'alta precisione mantenendo una forma piuttosto semplice.

Tale analisi consentirà di mettere in relazione:

- variabili dello scenario operativo (dimensioni dell'area da pattugliare, distanza del datum nell'operazione di SAR, etc.);
- caratteristiche della minaccia (tipologia, velocità, profilo di volo, RCS, etc.);
- principali caratteristiche dell'Unità nave (L, B, T, D, etc);
- principali caratteristiche dei sistemi d'arma imbarcati,

allo scopo di ottenere delle funzioni che legano l'efficacia operativa ai requisiti chiave e alle principali caratteristiche dell'Unità.

Un'analisi di screening preliminare alla generazione dei modelli surrogati consentirà di valutare quali parametri, tra quelli considerati nella simulazione operativa, presentano un maggiore impatto sulla misura di efficacia valutata per i singoli task navali. Tali parametri saranno utilizzati per la generazione delle formule di regressione.

Da queste funzioni sarà possibile derivare un'efficace rappresentazione visiva che permetterà agli attori coinvolti nelle fasi iniziali del Progetto di apprezzare l'influenza di una variazione nei requisiti operativi e delle caratteristiche Nave sulle prestazioni della stessa in un contesto di operazioni navali.

#### **b. Termini di adempimento.**

I tempi di esecuzione delle attività di cui al presente Lotto 1 decorreranno dal giorno “T<sub>0</sub>”, coincidente con il giorno successivo alla ricezione, da parte della Ditta, della comunicazione di registrazione del Contratto, ovvero della comunicazione di autorizzazione all’inizio delle attività;

Le attività di cui al presente Lotto 1 saranno inviate all’A.D. entro il termine **T1**, pari a **240 (duecentoquaranta) gg.ss. a partire dal giorno “T<sub>0</sub>”**, corredate dalla “scheda di sintesi” annessa alla presente S.T., opportunamente compilata.

La documentazione fornita sarà valutata da un’apposita Commissione nominata da NAVARM, che provvederà al successivo collaudo ed accettazione della prestazione entro 60 (sessanta) gg.ss. dalla ricezione. Decorso tale termine, la documentazione si considererà tacitamente approvata.

Nel caso l’esito del collaudo non fosse ritenuto soddisfacente (positivo con riserva o negativo) la Ditta è tenuta a ripresentare la documentazione entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione comprovante l’esito dell’esame effettuato.

#### **c. Pagamenti.**

Il prezzo contrattuale delle prestazioni di cui al presente Lotto 1 sarà pagato come segue:

- 100 % del prezzo delle prestazioni richieste, ad avvenuta accettazione della relativa documentazione di fornitura.

#### **d. Garanzia.**

In relazione alla natura della fornitura di cui al presente Lotto 1, non è prevista alcuna garanzia.

#### **e. Penali e riduzioni di prezzo.**

Per ciascun giorno di ritardo nella presentazione al collaudo degli oggetti di fornitura saranno applicate le sanzioni previste dall’articolo 145 del DPR 207/2010.

### **8. LOTTO 2: Sviluppo rappresentazione grafica**

#### **a. Scopo di fornitura.**

Scopo della fornitura del Lotto sarà quindi:

- libreria grafica a completamento dello sviluppo dell’applicativo del Lotto già acquisito di implementazione e raccolta risultati

Un successivo modulo dell’applicativo sarà caratterizzato dall’interfaccia grafica per i task navali sviluppati nello stesso Lotto precedente (implementazione e raccolta risultati). Sarà progettata un’adeguata interfaccia utente che sia in grado di supportare le seguenti tre fasi del processo di valutazione operativa:

- fase 1: modifica/personalizzazione delle informazioni;
- fase 2: identificazione dei modelli surrogati;
- fase 3: analisi delle alternative di progetto.

Le prime due fasi devono essere dotate di un’interfaccia opportuna al fine di guidare l’utente attraverso gli strumenti simulativi, mentre la terza fase è quella effettivamente operativa in cui l’applicativo fornisce il supporto per cui è progettato.

#### **b. Termini di adempimento.**

I tempi di esecuzione delle attività di cui al presente Lotto 2 decorreranno dal giorno “T<sub>02</sub>”, corrispondente al giorno successivo la ricezione della comunicazione dell’esito positivo dell’accettazione del precedente Lotto 1.

Le attività di cui al presente Lotto 2 saranno inviate all’A.D. entro il termine **T2**, pari a **120 (centoventi) gg.ss. a partire dal giorno “T<sub>02</sub>”**, corredate dalla “scheda di sintesi” annessa alla presente S.T., opportunamente compilata.

La documentazione fornita sarà valutata da un’apposita Commissione nominata da NAVARM, che provvederà al successivo collaudo ed accettazione della prestazione entro 60 (trenta) gg.ss. dalla ricezione. Decorso tale termine, la libreria si considererà tacitamente approvata.

Nel caso l’esito del collaudo non fosse ritenuto soddisfacente (positivo con riserva o negativo) la Ditta è tenuta a ripresentare la documentazione entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione comprovante l’esito dell’esame effettuato.

#### **c. Pagamenti.**

Il prezzo contrattuale delle prestazioni di cui al presente Lotto 2 sarà pagato come segue:

- 90 % del prezzo delle prestazioni richieste, ad avvenuta accettazione della relativa documentazione del software fornito;
- Il restante 10 % del prezzo delle prestazioni richieste a completamento della garanzia.

#### **d. Garanzia.**

In relazione alla natura della fornitura di cui al presente Lotto 2, è prevista garanzia a titolo gratuito con un apposito help desk on line per 1 anno come previsto da D.lgs. 2 febbraio 2002 n.24 e fino ad un massimo di 60 ore/h di intervento del proprio personale su Roma..

#### **e. Penali e riduzioni di prezzo.**

Per ciascun giorno di ritardo nella presentazione al collaudo degli oggetti di fornitura saranno applicate le sanzioni previste dall’articolo 145 del DPR 207/2010.

### **9. PROPRIETÀ ED USO DEL SOFTWARE**

La proprietà, l'uso e l'aggiornamento dei prodotti software saranno regolati come di seguito descritto.

#### **a. Proprietà**

I moduli software sviluppati dalla Ditta nell’ambito della presente Ricerca resteranno di proprietà della Ditta stessa, che li potrà liberamente utilizzare, aggiornare/migliorare e commercializzare ai propri fini senza nulla dovere all’Amministrazione Difesa (*royalties*) a meno di quanto previsto al successivo punto c).

#### **b. Uso**

L’ambiente di simulazione interattivo sviluppato nell’ambito del presente progetto di Ricerca sarà disponibile per almeno 10 anni presso la Ditta, a libero uso della Marina Militare Italiana, per prove/esigenze future ed addestramento.

La Ditta fornirà a titolo gratuito l’assistenza tecnica necessaria per l’uso del software per le finalità di MMI con un apposito help desk on line per 1 anno come previsto da D.lgs. 2 febbraio 2002 n.24e fino ad un massimo di 60 ore/h di intervento del proprio personale su Roma. Qualora tale limite temporale dovesse essere superato MMI e la Ditta si impegnano

a negoziare una soluzione tecnico-economica di mutua soddisfazione (e.g.: convenzione, ecc.)

**c. Royalties.**

La Ditta potrà liberamente impiegare e vendere i prodotti software sviluppati (cfr. punto 11.a), ma dovrà riconoscere all'Amministrazione Difesa delle "royalties" per l'utilizzo per conto terzi delle banche dati, dei modelli matematici e dei dati/risultati sperimentali sviluppati appositamente per le Unità Navali della MMI, di entità variabile (fino ad un massimo del 10% del compenso percepito) da calcolarsi in contraddittorio con la Ditta in base alla quantità di informazioni cedute.

L'impiego dei dati in parola è in ogni caso subordinato all'ottenimento di un apposito "nulla osta" della MMI.

## MINISTERO DELLA DIFESA

### PATTO DI INTEGRITÀ

Relativo a: Fascicolo nr.15/01/0132 - E.F. 2015 - Piano Nazionale della Ricerca Militare-  
Proposta n. a2011.119 - "OEM - OPERATIONAL EVALUATION MODEL IN  
EARLY STAGE DESIGN" – fase 2 di 2.  
**SMART CIG: ZA3154204D**

tra

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI  
ARMAMENTI  
**Direzione degli Armamenti Navali**  
**C.F. 80213470588**

e

la Società Orizzonte sistemi Navali S.p.A. (di seguito denominata Società),

sede legale in Genova - 16121, Via Brigata Bisagno, 45R

Codice Fiscale e Partita IVA 04764891000,

rappresentata da MARCO MARINOZZI

in qualità di DIRETTORE GENERALE

*Il presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all'offerta da ciascun partecipante alla gara in oggetto. La mancata consegna del presente documento, debitamente sottoscritto, comporterà l'esclusione automatica dalla gara.*

VISTO

- la legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche approvato con delibera n. 72/2013, contenente "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 avente per oggetto il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il

- “Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”;
- il “Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero della Difesa” approvato dal Ministro della difesa il 29 gennaio 2014;
  - il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari” convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
  - il Protocollo d'intesa siglato tra il Ministero dell'Interno e l'Autorità Nazionale Anticorruzione il 15 luglio 2014;
  - il “Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per l'omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza, dei Codici di comportamento” emanato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera del 9 settembre 2014;
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 2015-2017 del Ministero della Difesa;

#### SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 - Il presente Patto d'integrità stabilisce la formale obbligazione della Società che, ai fini della partecipazione alla gara in oggetto, si impegna:

- a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione;
- a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
- ad assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;
- ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti;
- a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati;
- a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a conoscenza per quanto attiene l'attività di cui all'oggetto della gara in causa.

Art. 2 - La Società prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il presente Patto di integrità, comunque accertato dall'Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- esclusione del concorrente dalla gara;
- escussione della cauzione di validità dell'offerta;
- risoluzione del contratto;
- escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto;
- esclusione del concorrente dalle gare indette dalla stazione appaltante per 5 anni.

Art. 3 - Fermo restando quanto previsto dai precedenti articoli 1 e 2, in aderenza alle prescrizioni in materia di anticorruzione contenute nel d.l. 90/2014 convertito dalla l. 114/2014:

- la Società si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto. Ne consegue, pertanto, che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., qualora la mancata comunicazione del tentativo di concussione subito risulti da una misura cautelare o dal disposto rinvio a giudizio, nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.
- la Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

Nei casi di cui al presente articolo, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. La Stazione appaltante, pertanto, comunicherà la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa al Responsabile per la prevenzione della corruzione che ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione. Quest'ultima potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui al d.l. 90/2014.

Art. 4 - Il contenuto del Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto. Il presente Patto dovrà essere richiamato dal contratto quale allegato allo stesso onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia.

Art. 5 - Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina, dal

legale rappresentante della Società partecipante ovvero, in caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese, dal rappresentante degli stessi e deve essere presentato unitamente all'offerta. La mancata consegna di tale Patto debitamente sottoscritto comporterà l'esclusione dalla gara.

Art. 6 - Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del Patto d'integrità fra la Stazione appaltante ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

Luogo e data 10/9/2015

Per la Società:

(il legale rappresentante)

**ORIZZONTE**  
Sistemi Navali S.p.A.  
Dot. Marco Marinozzi  
Direttore Generale

(firma leggibile)

24 DIC. 2012

Scadenza prorogata al  
27 DIC. 2012  
(secondo quanto stabilito dall'Art. 31  
D.L. 112 del 25/06/2008)

P. Il Sindaco  
V. Vignoli  
SECRETARIO

DATA DI SCADENZA  
27 DIC 2012

AO5870814

REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI  
ROMA

CARTA D'IDENTITÀ

N° AO5870814

DI


MARINOZZI  
MARCO

Cognome MARINOZZI  
Nome MARCO  
nato il 12/06/1955  
(atto n. 02106 P. 1 S. A01  
ROMA  
a  
Cittadinanza ITALIANA  
Residenza ROMA  
VIA ANTONIO SILVANI 118  
Stato civile CONIUGATO  
Professione IMPIEGATO  
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI  
Statura 1,76  
Capelli Brizzolati  
Occhi Verdi  
Segni particolari



Firma del titolare  
ROMA il 27 DIC 2007

Impressa del dolo  
Indice sintaco  
Terza Sanucci  
Il SINDACO



**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI**

(Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000, n. 445)

Fascicolo n. **15/1/0132 – E.F. 2015** – Piano Nazionale della Ricerca Militare – Proposta n. a2011.119 – “OEM – OPERATIONAL EVALUATION MODEL IN EARLY STAGE DESIGN – fase 2 di 2  
**SMART CIG: ZA3154204D**

Il sottoscritto Marco Marinozzi nato a Roma il 12/6/1955, residente a Roma in Via Antonio Silvani, 118 in qualità di Direttore Generale della società ORIZZONTE SISTEMI NAVALI S.p.A., con sede legale in Genova, Viale Brigata Bisagno 45/r, capitale sociale Euro 20.000.000 i.v., Codice Fiscale, Partita I.V.A. e iscrizione al Registro delle Imprese presso la CCIAA di Genova n. 04764891000, consapevole del divieto posto dall'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001,

**DICHIARA**

di non aver concluso e si impegna a non concludere, contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito e si impegna a non attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Ministero della Difesa nei confronti della Società medesima per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Genova, 10/9/2015

Si allega documento di riconoscimento

  
**ORIZZONTE**  
Sistemi Navali S.p.A.  
Dott. Marco Marinozzi  
Direttore Generale

Cognome MARINOZZI  
 Nome MARCO  
 nato il 12/05/1955  
 (atto n. 02106 p. 1 s. A01)  
 a ROMA  
 Cittadinanza ITALIANA  
 Residenza ROMA  
 Via VIA ANTONIO SILVANI 118  
 Stato civile CONIUGATO  
 Professione IMPIEGATO

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura 1,76  
 Capelli Brizzolati  
 Occhi Verdi  
 Segni particolari =====




Firma del titolare *Marco Marinozzi*  
**ROMA** il **27 DIC 2007**

Impronta del dito indice sinistro  
*Teresa Santucci*  
 IL SINDACO

24 DIC. 2012

scadenza prorogata al  
27 DIC 2017  
 (secondo quanto stabilito dall'Art. 34  
 D.L. 112 del 25/06/2008)

p. il Sindaco



DATA DI SCADENZA  
 27 DIC 2012

AO5870814



REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI  
 ROMA

CARTA D'IDENTITA'

N° AO5870814

DI  
 MARINOZZI  
 MARCO